



Procura della Repubblica
presso il Tribunale di Siena

Ai Colleghi SOSTITUTI - SEDE

Al Signor Questore di SIENA

Al Signor Comandante Provinciale dei
Carabinieri di SIENA

Al Signor Comandante Provinciale della Guardia di
Finanza - SIENA

Al Signor Comandante Provinciale del CORPO
FORESTALE DELLO STATO - SIENA

Al Sig. Comandante la Sezione Polizia Stradale -
SIENA

Ai Signori Comandanti delle Polizie locali del
circondario - LORO SEDI

Ai Signori Responsabili Sezioni di polizia
giudiziaria - SEDE

Alla Dott.ssa Maria Assunta Palazzo - Direttore
amministrativo - SEDE

Alla Dott.ssa Luisa MAZZEO (Resp. Ufficio
ricezione notizie di reato) - SEDE

E, p.c.

Al Signor Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte
di Appello - FIRENZE

OGGETTO: La nuova disciplina in tema di omicidio stradale (589 bis c.p.) e lesioni stradali (590 bis c.p.) introdotta con Legge 23 marzo 2016 n. 41 (in vigore dal 25.3.2016). Linee Guida e indicazioni operative.

Con l'intervento normativo indicato in oggetto sono state introdotte due nuove fattispecie di reato, quella di lesioni stradali, prevista dal nuovo articolo 590 bis c.p., e quella di omicidio stradale, disciplinata dal nuovo articolo 589 bis c.p..

All'esito del confronto con i colleghi sostituti sul nuovo testo normativo, si sono elaborati gli indirizzi interpretativi ed operativi che di seguito si riportano.

590 bis c.p.: ambito di applicazione



Procura della Repubblica

presso il Tribunale di Siena

Giova anzitutto evidenziare che rientrano nell'ambito di applicazione dell'art. 590 bis le lesioni colpose, conseguenti a sinistro stradale, quando si tratti di lesioni gravi e gravissime secondo quanto previsto dall'art. 583 c.p. (prognosi superiore a 40 giorni e le altre ipotesi ivi elencate), mentre nelle ipotesi di lesioni lievi e lievissime (prognosi inferiore o uguale a 40 giorni) continua ad applicarsi la fattispecie di cui all'art. 590 c.p., e le stesse restano procedibili a querela di parte, continuando a rientrare nella competenza del Giudice di Pace.

Novità normative: trattamento sanzionatorio, condizioni di procedibilità e competenza.

Le principali novità normative introdotte dall'art. 590 bis c.p., in relazione alle lesioni gravi e gravissime conseguenti a sinistro stradale, riguardano, oltre che il trattamento sanzionatorio (consistente aggravamento delle pene rispetto al sistema sanzionatorio precedente, per il quale si rimanda alla lettura della norma), il regime di procedibilità e la competenza per tali ipotesi di reato;

quanto alla condizione di procedibilità, è stata introdotta la procedibilità d'ufficio per tutte le ipotesi di lesioni gravi e gravissime (prima limitata al solo caso in cui fossero state causate da soggetto in stato di ebbrezza alcolica ex art. 186 comma II lett. C));

quanto alla competenza, è ora prevista, anche per lesioni contemplate dall'art. 590 bis c.p., la competenza del Tribunale in Composizione Monocratica.

E' evidente che, in virtù del principio del *favor rei* in materia di successione di leggi penali nel tempo, la nuova disciplina non si applica ai fatti commessi prima dell'entrata in vigore della legge in oggetto; segnatamente, per i fatti commessi prima del 25.3.2016, non troveranno applicazione retroattiva, né il nuovo trattamento sanzionatorio, né il nuovo regime di procedibilità, poiché si tratterebbe, in entrambi i casi, di applicazione di legge successiva più sfavorevole al reo.

Con riguardo invece all'attribuzione della competenza al Tribunale Monocratico, la novità normativa si applicherà anche ai fatti di reato commessi prima dell'entrata in vigore della nuova legge, per i quali non sia stata ancora esercitata l'azione penale alla data del 25.3.2016; in questo caso l'azione penale sarà esercitata nella forma del decreto di citazione davanti al Tribunale Monocratico, previo passaggio del procedimento, già iscritto, da Mod. 21 bis (registro per i procedimenti del giudice di pace) a Mod. 21 registro ordinario relativo a indagati noti).



Procura della Repubblica

presso il Tribunale di Siena

Nelle ipotesi in cui la lesione, originariamente di lieve entità (con condotta posta in essere prima del 25.3.2016), “diventi” grave e gravissima, subendo un aggravamento della prognosi e della durata, successivamente all’entrata in vigore della nuova legge, si applicherà interamente la nuova disciplina, sia con riguardo al trattamento sanzionatorio, sia con riguardo alla condizione di procedibilità, dovendosi ritenere che in tali ipotesi, il reato si consumi nel momento in cui termina il periodo di malattia.

Durata delle indagini preliminari ed esercizio dell’azione penale

Per la durata delle indagini preliminari la portata normativa dell’art. 406 comma 2 ter c.p.p. è estesa anche al 590 bis c.p. (la proroga del termine di durata delle indagini preliminari può essere concessa per non più di una volta); mentre, ai sensi dell’art. 552 c.p.p. comma I bis (come modificato dalla legge in oggetto), il decreto di citazione a giudizio deve essere emesso dal Pubblico Ministero entro trenta giorni dalla chiusura delle indagini preliminari (e la data di comparizione in udienza deve essere fissata non oltre novanta giorni dalla emissione del decreto di citazione ai sensi dell’art. 552 comma I ter c.p.p.).

Arresto

In caso di lesioni gravi e gravissime ex art. 590 bis comma II, III, IV c.p., è consentito l’arresto facoltativo in flagranza di reato ai sensi dell’art. 381 comma II lett. m-quinquies) c.p.p., nelle seguenti ipotesi:

- nei confronti del conducente di un veicolo che cagioni lesioni personali gravi o gravissime in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell’art. 186 comma II lett. c) D.L. vo 285/1992 o di alterazione di sostanze stupefacenti o psicotrope ai sensi dell’art. 187 stesso decreto;
- nei confronti del conducente di un veicolo, che esercita professionalmente l’attività di trasporto di persone o cose ai sensi dell’art. 186 bis comma I lett. b), c) e d) D.L. vo 285/1992, che cagioni lesioni personali gravi o gravissime in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell’art. 186 bis comma II lett. b) stesso decreto;
- nei confronti del conducente di un veicolo che cagioni lesioni personali gravi o gravissime in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell’art. 186 comma II lett. b) D.L. vo 285/1992;
- superamento di specifici limiti di velocità (velocità pari o superiore al doppio di quella consentita e comunque non inferiore a 70 km/h in un centro urbano ovvero



Procura della Repubblica

presso il Tribunale di Siena

superiore di almeno 50 km/h rispetto alla velocità massima consentita su strade extraurbane) attraversamento delle intersezioni semaforiche disposte al rosso o circolazione contromano;

- effettuazione di manovra di inversione del senso di marcia in prossimità o in corrispondenza di intersezioni, curve o dossi;
- effettuazione di sorpassi azzardati (sorpasso di altro mezzo in corrispondenza di attraversamento pedonale o di linea continua di mezzeria);

589 bis c.p.

Prescrizione e durata delle indagini preliminari ed esercizio dell'azione penale

Anche nelle ipotesi di cui al 589 bis c.p. si ha il raddoppio del termine di prescrizione ai sensi dell'art. 157 c.p.

Per la durata delle indagini preliminari invece, la portata normativa dell'art. 406 comma 2 ter c.p.p. è estesa anche al 589 bis c.p. (la proroga del termine di durata delle indagini preliminari può essere concessa per non più di una volta), e la richiesta di rinvio a giudizio deve essere depositata dal Pubblico Ministero entro trenta giorni dalla chiusura delle indagini preliminari ai sensi dell'art. 416 comma II bis c.p.p.

Arresto

Secondo quanto previsto dall'art. 380 comma II lett. m-quater c.p.p., si procede ad arresto obbligatorio in flagranza di reato nelle ipotesi di cui all'art. 589 bis comma II e III c.p., ovvero:

- nei confronti del conducente di un veicolo che cagioni la morte di una persona in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'art. 186 comma II lett. c) D.L. vo 285/1992 o di alterazione di sostanze stupefacenti o psicotrope ai sensi dell'art. 187 stesso decreto;
- nei confronti del conducente di un veicolo, che esercita professionalmente l'attività di trasporto di persone o cose ai sensi dell'art. 186 bis comma I lett. b), c) e d) D.L. vo 285/1992, che in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'art. 186 comma II lett. b) D.L. vo 285/1992, cagioni la morte di una persona;

Nelle altre ipotesi di omicidio stradale è sempre consentito l'arresto facoltativo in flagranza di reato ai sensi dell'art. 381 comma I c.p.p.



Procura della Repubblica

presso il Tribunale di Siena

In particolare si richiamano, oltre all'ipotesi non aggravata di cui al comma I, le ipotesi aggravate previste dai commi IV e V dell'art. 589 bis c.p.:

- conducente di un veicolo che cagioni la morte di una persona in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'art. 186 comma II lett. b) D.L. vo 285/1992;
- superamento di specifici limiti di velocità (velocità pari o superiore al doppio di quella consentita e comunque non inferiore a 70 km/h in un centro urbano ovvero superiore di almeno 50 km/h rispetto alla velocità massima consentita su strade extraurbane) attraversamento delle intersezioni semaforiche disposte al rosso o circolazione contromano;
- effettuazione di manovra di inversione del senso di marcia in prossimità o in corrispondenza di intersezioni, curve o dossi;
- effettuazione di sorpassi azzardati (sorpasso di altro mezzo in corrispondenza di attraversamento pedonale o di linea continua di mezzera);

Indicazioni operative per procedere all'arresto in flagranza di reato

Nozione di flagranza

Quanto alla nozione di flagranza di reato giova evidenziare che, per le ipotesi di omicidio stradale aggravato ai sensi del 589 bis comma II, III e IV c.p. (stato di ebbrezza alcolica o di alterazione di sostanze stupefacenti o psicotrope), e per ipotesi di lesioni stradali gravi e gravissime aggravate ai sensi dell'art. 590 bis comma II, III e IV c.p. (stato di ebbrezza alcolica o di alterazione di sostanze stupefacenti o psicotrope) il presupposto della flagranza di reato appare configurabile tutte le volte in cui gli accertamenti relativi al rintraccio delle sostanze alcoliche o stupefacenti nel soggetto agente siano compiuti nell'ambito di attività investigative condotte con continuità dalla P.G. operante intervenuta nell'immediatezza dei fatti sul luogo del sinistro (ancorché tali dati siano acquisiti all'esito di accertamenti medici compiuti dopo un certo lasso di tempo dal momento del sinistro, ove si tratti di un arco temporale compatibile, con le tempistiche dettate dalla situazione di emergenza in cui la P.G. è costretta ad operare, ed altresì coi tempi impiegati dalle Strutture Sanitarie per l'espletamento delle operazioni tecniche necessarie), secondo la nozione di "quasi flagranza" elaborata dalla Giurisprudenza della Suprema Corte (ex multis Cass. Pen. Sez. III n. 22136/2015).

Nelle altre ipotesi di omicidio stradale e lesioni stradali che consentono l'arresto in flagranza di reato (aggravanti di cui al 589 bis comma V c.p. e 590 bis comma V c.p.,



Procura della Repubblica

presso il Tribunale di Siena

sopra meglio descritte), si ritiene che per procedere all'arresto occorra la prova documentale, o comunque la prova diretta, relativa alla configurabilità delle aggravanti contemplate dal legislatore, la cui sussistenza sarà valutata di volta in volta dalla P.G. operante - che avvierà sul punto una tempestiva interlocuzione con il Sostituto Procuratore di turno - in base ai dati disponibili relativi alla ricostruzione della dinamica del sinistro e alla entità delle lesioni riportate dalle persone coinvolte nel sinistro.

A questo proposito sarà cura della P.G. operante procedere, con la massima consentita - scrupolosa - sollecitudine, nell'immediatezza dell'intervento, al compimento di tutti gli accertamenti necessari ad addivenire alla chiara ricostruzione della dinamica del sinistro, attraverso il compimento di rilievi foto-planimetrici ed ogni altro accertamento necessario a stabilire le cause del sinistro (es. accertamento della velocità dei veicoli coinvolti attraverso l'analisi dei dati estrapolabili dagli autovelox, dai tachimetri presenti sui mezzi pesanti, dalla centralina del dispositivo airbag installata sul veicolo, e di ogni altro elemento utile).

Con riguardo alla natura delle lesioni, considerato che soltanto quelle gravi e gravissime consentono l'arresto facoltativo in flagranza di reato, la loro entità sarà desunta, a tal fine, dai referti medici redatti nell'immediatezza dei fatti e dalle condizioni di salute riscontrate dalla P.G. operante intervenuta nell'immediatezza che, anche in questo caso, avvierà una tempestiva interlocuzione con il Sostituto Procuratore di turno; a titolo esemplificativo appare fondato ritenere che sia configurabile la flagranza del reato di lesioni stradali di cui all'art. 590 bis c.p. nelle ipotesi in cui la persona soccorsa si trovi in prognosi riservata, oppure nei suoi confronti sia redatto un referto medico che indichi una prognosi di guarigione superiore a 40 giorni, ovvero in presenza di elementi certi per ritenere che la persona abbia riportato una lesione gravissima (es. perdita di un arto, sfregio del viso, perdita o indebolimento di un organo).

In caso di fuga del conducente è possibile procedere all'arresto ex art. 381 c.p.p. sia nelle ipotesi di omicidio stradale, che di lesioni stradali ai sensi dell'art. 189 comma IV D.L. vo 285/1992).

In tema di arresto giova infine rilevare che, ai sensi dell'art. 189 comma VIII D.L. vo 285/1992 (come modificato dalla legge 41/2016), non è consentito l'arresto in flagranza di reato, quando, in caso di lesioni personali colpose (quindi anche lesioni stradali), il conducente si fermi e presti l'assistenza occorrente alle persone, mettendosi immediatamente a disposizione della P.G. operante.



Procura della Repubblica

presso il Tribunale di Siena

Sequestro

In ragione della modifica normativa in oggetto, sarà opportuno procedere al sequestro dei mezzi coinvolti nel sinistro, oltre che nei casi di omicidio stradale, anche nelle ipotesi di lesioni stradali ai sensi dell'art. 590 bis. C.p., raccomandandosi anche in questo caso alle Forze di Polizia Giudiziaria una tempestiva interlocuzione con il Sostituto Procuratore di turno.

Art. 224 bis c.p.p.: prelievo coattivo DNA

Il legislatore ha inoltre modificato l'art. 359 bis c.p.p., aggiungendo il comma III bis, il quale prevede che nei casi di cui agli artt. 589 bis e 590 bis c.p., qualora il conducente rifiuti di sottoporsi agli accertamenti dello stato di ebbrezza alcolica ovvero di alterazione correlata all'uso di sostanza stupefacenti o psicotrope, se vi è fondato motivo di ritenere che dal ritardo possa derivare grave o irreparabile pregiudizio alle indagini, il decreto di cui al comma II e gli ulteriori provvedimenti ivi previsti possono, nei casi di urgenza, essere adottati anche oralmente e successivamente confermati per iscritti.

Sulla scorta della novità così introdotta, nei casi di omicidio stradale e lesioni stradali, se il conducente rifiuta di sottoporsi agli accertamenti finalizzati a rilevare stato di ebbrezza alcolica ovvero di alterazione correlata all'uso di sostanza stupefacenti o psicotrope, può essere sottoposto al prelievo coattivo di DNA (attraverso prelievo di capelli, di peli o di mucosa del cavo orale, ma anche prelievo ematico); in tal caso la P.G. operante, nei casi di urgenza, verrà autorizzata anche verbalmente dal P.M. di turno, che poi provvederà a confermare per iscritto il decreto emesso oralmente, chiedendone la convalida al GIP nelle 48 ore successive.

Trattandosi di accertamento invasivo, compiuto coattivamente nei confronti del soggetto, la valutazione relativa alla sussistenza dei presupposti legittimanti tale accertamento sarà condotta rigorosamente in base ai criteri prima illustrati per la qualificazione della lesione come grave o gravissima (prognosi riservata, referto con prognosi superiore a 40 giorni, perdita di un arto, perdita o indebolimento di un organo ecc.).

Nei casi in cui si proceda al compimento di tali accertamenti il soggetto sarà accompagnato dalla P.G. operante presso il più vicino centro ospedaliero al fine di sottoporlo al necessario prelievo o accertamento; del decreto e delle operazioni sarà data



Procura della Repubblica

presso il Tribunale di Siena

tempestiva notizia al difensore dell'interessato, che avrà facoltà di assistervi, senza che ciò possa comportare pregiudizio nel compimento delle operazioni.

In questi casi la P.G. operante trasmetterà immediatamente, il verbale relativo alle operazioni compiute, all'ufficio ricezione atti della Procura della Repubblica, che provvederà, a sua volta, a trasmetterlo direttamente, e con urgenza, al Pubblico Ministero di turno per la successiva convalida.

Siena, li 29 aprile 2016

IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA

Salvatore Vitello

